

**STUDIO MENGUCCI**  
**ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE**

*Consulenza Legale, Commerciale, Tributaria e del Lavoro*

00193 Roma - Via Marianna Dionigi, 43  
Tel. (+39) 06 3217562 - (+39) 06 3213599 - Fax (+39) 06 3203653  
Codice Fiscale e Partita Iva 05858551004  
00053 Civitavecchia (RM) - SS1 Via Aurelia, Km 67+580 (Porto Turistico Riva di Traiano)  
Tel. e Fax (+39) 0766 730841 e-mail [info@studiomengucci.it](mailto:info@studiomengucci.it) [www.studiomengucci.it](http://www.studiomengucci.it)  
Associazione di Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati e Tributaristi ex L. 4/2013

Giancarlo Mengucci

*Consulente Tributario*  
*Revisore Legale*

Filippo Mengucci

*Avvocato*  
*Dottore Ragioniere Commercialista*  
*Consulente del Lavoro*  
*Revisore Legale*

Francesco Mengucci

*Dottore Commercialista*  
*Consulente del Lavoro*  
*Revisore Legale*

Roma, 23/06/2022

Alla Gentile Clientela  
nostra assistita  
Settore Lavoro  
loro indirizzi

*informativa per la clientela*  
Prot. N. 154/L/2022

**OGGETTO: INFORMATIVA BONUS 200 EURO E TABELLA CATEGORIE DEI SOGGETTI INTERESSATI ALL'OTTENIMENTO**

Gentile Cliente,

con la presente intendiamo informarLa che, il testo del **Decreto legge 17 maggio 2022 n.50** cd. "Decreto Aiuti", è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.114 del 17.05.2022 e contiene, tra le misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, un **bonus una tantum** del valore di **200 euro** per diverse categorie di soggetti.

Il Legislatore, ha quindi introdotto un'indennità di importo pari a 200 euro, a favore di diversi soggetti, tra i quali lavoratori dipendenti ed altri percettori, quali ad esempio pensionati, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori domestici, percettori di indennità di disoccupazione e del reddito di cittadinanza.

Ad un'attenta e approfondita lettura della normativa, tuttavia, si possono riscontrare notevoli dubbi circa il riconoscimento e l'applicazione della misura.

Nel seguito una breve **tabella riepilogativa** espone quali siano gli aspetti più critici per talune categorie di soggetti nell'ottenimento del predetto bonus.

<b>L'UNA TANTUM PER CATEGORIA</b>		
<b>Condizioni e requisiti</b>	<b>Procedura</b>	<b>Erogazione</b>
<b>• Lavoratori dipendenti</b>		
Aver fruito almeno per un mese dello sgravio (0,8%) nel corso del I quadrimestre 2022 (quindi avere avuto una retribuzione fino a 2.692 euro)	Non serve domanda, ma dichiarazione di unicità del rapporto di lavoro	Datore di lavoro in busta paga di luglio o agosto 2022
<b>• Lavoratori domestici</b>		
Rapporto domestico al 18 maggio 2022	Domanda al Patronato	Inps a luglio 2022
<b>• Collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata Inps</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Co.co.co. in essere al 18 maggio 2022</li> <li>• Non essere pensionato</li> <li>• Non avere altre iscrizioni previdenziali</li> <li>• Reddito 2021 fino a 35mila euro</li> </ul>	Domanda all'Inps	Inps non prima di settembre (1)
<b>• Lavoratori autonomi occasionali senza Partita IVA (art. 222 del codice civile)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avere avuto rapporto occasionale nel 2021</li> <li>• Iscrizione gestione separata al 18 maggio 2022</li> <li>• Un contributo mensile nel 2021 alla Gest.Sep.</li> <li>• Non avere altre iscrizioni previdenziali</li> </ul>	Domanda all'Inps	Inps non prima di settembre (1)
<b>• Lavoratori stagionali o a termine o intermittenti</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reddito 2021 fino a 35mila euro</li> <li>• Aver lavorato almeno 50 giornate nel 2021</li> </ul>	Domanda all'Inps	Inps non prima di settembre (1)
<b>• Incaricati vendite a domicilio</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reddito 2021 oltre 5mila euro</li> <li>• Titolarità di partita Iva attiva</li> <li>• Iscrizione gestione separata al 18 maggio 2022</li> </ul>	Domanda all'Inps	Inps non prima di settembre (1)
<b>• Lavoratori dello spettacolo</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reddito 2021 fino a 35mila euro</li> <li>• Aver almeno 50 contributi giornalieri nel 2021</li> </ul>	Domanda all'Inps	Domanda all'Inps
<b>• Disoccupati (ex lavoratori subordinati o parasubordinati)</b>		
Percepire la Naspi o la Dis-Coll a giugno 2022	Non serve domanda	Inps a settembre (1)
<b>• Disoccupati agricoli</b>		
Percepire nel 2022 la disoccupazione del 2021	Non serve domanda	Inps a settembre (1)
<b>• Pensionati (con decorrenza pensione entro il 30 giugno 2022)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Residenza in Italia</li> <li>• Reddito personale del 2021 fino a 35.000 euro</li> </ul>	Non serve domanda	Inps a settembre (1)
<b>• Percettori RdC = Erogata d'ufficio (non serve domanda) con la rata RdC di luglio 2022</b>		
<b>• Percettori indennità Covid nel 2021 = Erogata in automatico dall'Inps a settembre (1)</b>		
<i>(1) Dopo la presentazione della denuncia UniEmens di luglio 2022 (cosa possibile a farsi entro il 31 agosto 2022)</i>		

Si segnala che l'Inps e il Ministero del Lavoro hanno aperto all'inserimento del bonus 200 euro anche nella **retribuzione di giugno pagata a luglio**, ma solo in alcune specifiche circostanze. La precisazione è stata resa dall'Istituto di previdenza nel messaggio 2505/2022 diffuso di recente.

Nel documento si ribadisce che, in linea generale, il bonus deve essere erogato con la retribuzione di competenza del mese di luglio. Potrebbero, tuttavia, esserci dei casi in cui i 200 euro debbano inserirsi nella **retribuzione di giugno**. Ciò deve avvenire in presenza di rapporti particolari (come il part time ciclico) o quando, nel Ccnl, un'apposita clausola prevede lo slittamento del pagamento della retribuzione al mese successivo.

Nel messaggio citato l'Inps fornisce, tra l'altro, una precisazione che, nella dinamica del pagamento dell'aiuto, assume particolare rilevanza. Viene affermato che il lavoratore può ricevere il bonus **solo se risulta in forza all'azienda nel mese di luglio**. Si rafforza, così, un principio sancito dall'impianto normativo che taglia fuori un considerevole numero di lavoratori il cui rapporto di lavoro è cessato anteriormente al 1° luglio.

Sulla base di tali asserzioni si potranno pertanto ipotizzare diversi scenari di erogazione.

**Si ritiene utile rendere, per il solo personale dipendente, la sottoindicata informativa con affissione nella bacheca aziendale:**

### *A tutto il Personale Dipendente*

***Oggetto: Informativa personale dipendente Indennità una tantum decreto legge 50/2022***

*Si rende noto a tutto il personale dipendente della/o scrivente società/ditta/studio/ente che, con Decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", è stata prevista la corresponsione dell'indennità una tantum, di importo pari a 200 euro, da erogare ai dipendenti che nel primo quadrimestre dell'anno 2022, hanno beneficiato, per almeno una mensilità, dell'esonero contributivo previsto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, comma 121, ossia per coloro i quali abbiano percepito una retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccedente l'importo mensile di 2.692 euro. Stante quanto sopra, quindi, si comunica che tale indennità sarà riconosciuta in via automatica all'interno del cedolino paga del mese di luglio 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle seguenti prestazioni:*

• *non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione;*

• *non essere beneficiari del reddito di cittadinanza di cui decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Pertanto, entro e non oltre la data del 30 giugno 2022, è necessario che tutti i lavoratori facciano pervenire, attraverso il protocollo aziendale, la suddetta dichiarazione, in mancanza, non sarà possibile provvedere alla corresponsione, se spettante, dell'importo a titolo di una tantum, pari ad euro 200,00. Per completezza d'informazione si rappresenta che tale importo:*

• *spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro;*

• *non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.*

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo distinti saluti.

Studio Mengucci